



COVID-19



Kit informativo societario di primo intervento

(agg. del 06.04.2020)

Sistemassociati



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

Schio, 7 aprile 2020

Sommario

INTRODUZIONE.....	2
EMERGENZA COVID-19 - KIT INFORMATIVO DI PRIMO INTERVENTO.....	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
VERIFICARE SE LA PROPRIA ATTIVITA' RIENTRA TRA QUELLE DEFINITE "ESSENZIALI AL PAESE"	3
ASPETTI RILEVANTI IN CASO DI MANTENIMENTO O RIAVVIO DELL'OPERATIVITA'	3
ASPETTI RILEVANTI IN CASO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA'	5
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO/FINANZIARIO EMERGENZA CORONA VIRUS.....	5
1) IL BUDGET DI TESORERIA.....	6
2) LA BREAK EVEN ANALYSIS E IL MARGINE DI SICUREZZA	7
VALUTAZIONE IMPATTO SUI CONTRATTI AZIENDALI.....	9
LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA PARTE DELLE CCIAA "DECLARATION OF OUTBREAK".....	9
MISURE DI INTERVENTO PER IL PERSONALE.....	10
MISURE A SOSTEGNO DELLA FINANZA AZIENDALE	10
1) MORATORIA DECRETO CURA ITALIA.....	11
2) MORATORIA ABI RAFFORZATA	11
3) FONDO GARANZIA PMI.....	12
4) SOSPENSIONE AFFITTI.....	13
ITER APPROVAZIONE E INFORMATIVA BILANCIO 2019	14
PROROGHE DI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI FISCALI.....	15
CONVOCAZIONE CDA PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA.....	16
EMERGENZA COVID-19 E RIFORMA CRISI D'IMPRESA	17

§§§



INTRODUZIONE

Gli effetti della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono agli amministratori delle società Italiane di valutare con la massima attenzione:

- ✓ il rispetto delle **prescrizioni di legge** che si susseguono di giorno in giorno;
- ✓ gli effetti sotto il profilo dei **rapporti giuridici** della straordinaria situazione che si è venuta a creare;
- ✓ gli effetti della crisi sull'**equilibrio economico-finanziario** della propria impresa.

Peraltro la presente crisi sanitaria si presenta in tutta la sua dirompenza in un contesto normativo societario che è in evoluzione, infatti come è noto l'intero sistema della "**crisi d'Impresa**" è oggetto da tempo di un'ampia riforma che è purtroppo ancora a metà del guado. Se da un lato infatti il sistema delle segnalazioni non è di fatto ancora in vigore essendo stato rimandato al 15 febbraio 2021 dall'altro ci sono altre disposizioni in vigore sin dall'anno scorso che impongono agli amministratori d'impresa una immediata riflessione circa i **profili di responsabilità** e le norme di comportamento da seguire in questo delicato momento.

La **riforma della crisi d'impresa** ha infatti introdotto un generalizzato obbligo per gli amministratori di società:

1. di dotarsi di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile** (sul tema si veda il nostro approfondimento al seguente [LINK](#))
2. di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

In tale contesto sarà di fondamentale importanza per gli amministratori di società essere in grado di dimostrare che le decisioni assunte in questo delicato momento sono state adeguatamente ponderate nel rispetto di alcuni importanti principi:

- ✓ agire nel **rispetto della legge**;
- ✓ **agire** in modo **informato**;
- ✓ assumere decisioni **ragionevoli** e **coerenti** con gli esiti della fase di raccolta delle informazioni;
- ✓ agire in assenza di **conflitto di interessi**;

e ciò **al fine di sollevare gli amministratori stessi dalla loro personale responsabilità nei confronti dei creditori sociali.**

Riteniamo pertanto utile fornire un sintetico **kit informativo di primo intervento** utile al fine di valutare nell'ambito dei consigli di amministrazione delle società i vari ambiti di impatto della crisi e che possa servire da guida per assumere le necessarie decisioni. Il Kit non ha ovviamente la pretesa di essere esaustivo e potrà anzi essere integrato e modificato nei giorni a venire.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (revisione “sistema sanzionatorio”) [LINK](#)

Dpcm 22 marzo 2020 (decreto “Blocca Italia”): [LINK](#)

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”): [LINK](#)

Dpcm 11 marzo 2020: [LINK](#)

La normativa completa è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>

VERIFICARE SE LA PROPRIA ATTIVITA' RIENTRA TRA QUELLE DEFINITE “ESSENZIALI AL PAESE”

Il decreto blocca Italia ha fornito l'elenco delle attività essenziali che potranno rimanere operative anche dopo il 25.03.2020. A tal fine occorre verificare se il proprio **codice attività (codice Ateco)** rientra nell'elenco fornito dal decreto.

Per maggiori approfondimenti e chiarimenti rinviamo al nostro documento del 23.03.2020 reperibile al seguente link <https://sistemassociati.it/chiarimenti-decreto-chiudi-italia/> rivisto e aggiornato con provvedimento del 25.03.2020.



Kit di supporto

Faq Governo: [LINK](#)

Faq Confindustria del 24.03.2020: [LINK](#)

Segnaliamo i servizi messi a disposizione gratuitamente del Registro Imprese:

- Servizio di verifica del proprio codice Ateco => <https://www.registroimprese.it>
- Richiesta visura camerale => <https://impresa.italia.it> (serve smart card)
- Casella email per dubbi e richieste => emergenzavirus@vi.camcom.it

ASPETTI RILEVANTI IN CASO DI MANTENIMENTO O RIAVVIO DELL'OPERATIVITA'

Se, ricorrendone i presupposti, la scelta è di mantenere l'operatività aziendale, ovvero se si decide di riprendere l'attività dopo la sospensione e comunque in vista dell'avvio della cosiddetta FASE2 che dovrebbe iniziare dopo Pasqua, si ritiene necessario porre l'attenzione su alcuni importanti aspetti operativi.

Su questo fronte è di pochi giorni fa la notizia che anche Confindustria Veneto, sta mettendo in atto uno specifico progetto per la ripresa che dovrebbe prendere il nome di “**Progetto Fabbriche Sicure**” che stando alle parole del Presidente Enrico Carraro mira a “rendere gli ambienti di lavoro luoghi di massima tutela per la salute di dipendenti, collaboratori e delle famiglie”. In attesa di tali indicazioni siamo a riepilogare alcune azioni che riteniamo importante iniziare sin da subito a porre in essere:

- ✓ **Adozione dei presidi sanitari di sicurezza:** Vanno adottate le misure previste dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* sottoscritto in data 14/03/2020 tra le Organizzazioni datoriali e sindacali. Il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione che sono state adottate per contrastare l’epidemia. In particolare si invita a porre attenzione a:
 - Predisposizione adeguata informativa aziendale;
 - Procedure di controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa *privacy*;
 - Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
 - Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali ecc.);
 - Gestione spazi comuni;
 - Procedure di gestione di persone sintomatiche in azienda.
- ✓ Redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un **piano di intervento** o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore assicurando al personale anche adeguati DPI.
- ✓ **Rivedere i layout dei reparti** produttivi e degli uffici in funzione della necessità di garantire il rispetto della normativa sanitaria;
- ✓ Valutare la revisione del DVR (**Documento di Valutazione dei Rischi**);
- ✓ Valutare la costituzione di un **comitato sulla sicurezza interno**;
- ✓ Valutare l’adeguatezza del **Modello Organizzativo 231**;
- ✓ Valutare ed eventualmente rivedere **l’attribuzione delle deleghe in materia di sicurezza** al fine di limitare il regime di responsabilità;
- ✓ Contattare i **fornitori necessari per garantire la continuità produttiva**. Le eventuali aziende fornitrici obbligate alla sospensione dell’attività possono proseguire le attività che sono “*funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali*”, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- ✓ Predisporre una adeguata **informativa per tutti i lavoratori** comprendente comunicazioni sulle nuove *practice aziendali* in materia di salute, sicurezza e salubrità ambientale ma anche sulle motivazioni che hanno indotto a riprendere/continuare l’attività aziendale;
- ✓ Fornire una adeguata **informativa a tutti i fornitori / clienti** rendendoli formalmente edotti dello stato di emergenza e delle eventuali ricadute in termini di rispetto delle consegne ed in generale degli obblighi contrattuali in un’ottica di massima collaborazione (valutare certificazione dello stato di emergenza CCIAA);

- ✓ Redigere un piano finanziario mensile con visibilità ad almeno 6 mesi (**Budget di tesoreria**); si veda sul punto il successivo approfondimento sulla valutazione dell'impatto economico/finanziario dell'emergenza;
- ✓ Predisporre un'analisi economica al fine di identificare il margine di sicurezza (**Break Even point**) – si veda sul punto il successivo approfondimento sulla valutazione dell'impatto economico/finanziario dell'emergenza.



Kit di supporto

- **Protocollo condiviso di regolamentazione** delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro: [LINK](#)
- **Modello di comunicazione da inviare al Prefetto** che le attività sospese possono utilizzare per la prosecuzione delle attività funzionali alle filiere escluse dalla sospensione o per le attività a ciclo produttivo continuo: [LINK \(Modello aggiornato\)](#)
- **Richiesta di autorizzazione prefettizia per le attività di rilevanza strategica** per l'economia nazionale (lettera h dell'art. 1): [LINK](#)

ASPETTI RILEVANTI IN CASO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

- ✓ Fornire una adeguata **informativa a tutti i lavoratori**;
- ✓ Fornire una adeguata **informativa a tutti i fornitori / clienti** e valutare impatto su contratti aziendali
- ✓ Valutare **misure a sostegno della finanza aziendale** (si rimanda al paragrafo del presente documento).
- ✓ **Convocare CDA** al fine di identificare sin da subito le eventuali azioni necessarie in caso di ripresa dell'attività produttiva (Vedi paragrafo precedente).

VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO/FINANZIARIO EMERGENZA CORONA VIRUS

Sotto il profilo economico finanziario è importante in questo momento porre all'attenzione degli amministratori la necessità imposta dal nuovo art. 2086 c.c. il quale pone in capo agli amministratori l'obbligo di attivare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla "*rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*", nonché se del caso di "*attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Allo stato attuale risulta certamente opportuno:

- ✓ Effettuare un'analisi finanziaria di breve periodo, predisponendo un budget di tesoreria per i prossimi mesi;

- ✓ Effettuare un'analisi di sensitività per capire il calo di fatturato che l'azienda è in grado di reggere, a parità di costi di struttura, senza andare in perdita (break even analysis e determinazione del margine di sicurezza);
- ✓ Eventuale predisposizione di un piano di medio periodo pluriennale.

1) IL BUDGET DI TESORERIA

In questi giorni di grande concitazione il tema della liquidità ha riguardato le domande di moratoria per i mutui bancari e leasing prevista dall'art. 56 del DL 18/2020. Tale norma ha richiesto alle aziende di certificare una *"temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia"*. La norma non ha fornito parametri per circoscrivere il concetto di *"temporanea carenza"*, ma la pratica suggerisce di constatare che, al momento della richiesta di moratoria, siano verificati i presupposti che determineranno la tensione finanziaria, quali la sospensione per obbligo di legge dell'attività, la contrazione o l'annullamento degli ordini, le richieste dei clienti di rinegoziare le tempistiche di pagamento ecc.

Ma il tema della liquidità è ben più complesso e riguarda soprattutto la verifica della sostenibilità degli impegni finanziari delle imprese nei prossimi mesi. In tal senso occorre adottare un approccio *"forward-looking e cash flow oriented"*, che non guarda agli andamenti storici, ma che si concentra sui dati prospettici (e anche in questo la riforma della crisi di impresa aveva visto lungo).

L'art. 2 lett. a) del Codice della Crisi definisce stato di crisi la *"inadeguatezza delle disponibilità liquide attuali e dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti ed a quelle previste"*. La crisi è quindi correlata al rischio di insolvenza finanziaria, e i fondati indizi che devono lasciare intendere la presenza di uno stato di crisi sono, ai sensi dell'art. 13 c.1:

- ✓ la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- ✓ il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso;
- ✓ la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Sulla scorta di queste indicazioni uno degli esercizi che oggi un amministratore accorto dovrebbe fare è costruire un **budget di cassa**, per stimare i flussi finanziari attesi dalla gestione per i prossimi mesi (**idealmente almeno sei**), in modo da capire se l'azienda è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari (già assunti o pianificati) o, diversamente, se debba attivarsi con delle azioni correttive.

La costruzione di un budget di cassa non è un procedimento banale, e in ogni caso lo strumento da adottare va proporzionato alle dimensioni dell'impresa, alla sua complessità e natura delle attività esercitate.

In allegato al presente post proponiamo un **modello semplificato di budget di cassa costruito in Excel** che consente la stima delle entrate e delle uscite di cassa attese dalla gestione corrente, dalla gestione finanziaria e dalla gestione degli investimenti, in un orizzonte di 6 mesi. Il file rappresenta l'evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del **DSCR (*debt service coverage ratio*)**, uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un'impresa.

Il DSCR, nella versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

La costruzione delle previsioni di cassa deve essere fatta con attenzione considerando diversi aspetti:


- ✓ la stima dei flussi deve considerare l'implementazione di eventuali azioni correttive sulla gestione (riposizionamento, razionalizzazione, ridimensionamento, riorganizzazione, ecc.);
- ✓ i flussi devono considerare gli impatti derivanti dall'emergenza Covid19 (sospensione dell'attività, conseguenze economiche su eventuali inadempimenti contrattuali), nonché gli effetti delle misure di intervento adottate (sospensione mutui, rinvio versamenti fiscali, misure di sostegno a favore dei dipendenti, rinegoziazione degli affitti ecc.);
- ✓ va verificata con attenzione, alla luce del mutato contesto di mercato, la valorizzazione dei crediti scaduti o delle rimanenze di magazzino;
- ✓ vanno valutate le eventuali rinegoziazioni sui termini di pagamento da parte dei clienti o sui termini di consegna da parte dei fornitori;
- ✓ deve esserci una effettiva coerenza tra flussi in entrata e flussi in uscita;
- ✓ va verificata la presenza di adeguate riserve di liquidità e la reale esistenza di linee di fido che assicurino il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la prosecuzione dell'attività aziendale stimata;
- ✓ è opportuno verificare la capacità dei soci di riferimento di garantire la disponibilità e/o l'impegno a reperire nuove risorse finanziarie.

Laddove le previsioni gestionali dovessero fare riferimento a singole fattispecie il cui realizzo può risultare incerto e che sono in grado di condizionare in maniera rilevante il valore dei flussi prodotti si può ipotizzare il ricorso a più scenari alternativi (*best/worst case oppure stress test*). Per rendere interpretabile tale intervallo, si può assegnare la probabilità che tali valori possano effettivamente essere realizzati.

2) LA BREAK EVEN ANALYSIS E IL MARGINE DI SICUREZZA

La **Break Even Analysis** rappresenta il mattone portante delle cosiddette analisi di sensitività e di scenario tanto importati in momenti di discontinuità come quelli rappresentati dall'emergenza che stiamo vivendo.

Si tratta di uno strumento per analisi di tipo *what if* compiute a partire dai risultati di bilancio, che presuppone la conoscenza di informazioni sulla natura e sulla variabilità dei costi e dei ricavi in funzione del volume produttivo. Il punto di partenza è la elaborazione di un **conto economico a margine di contribuzione** che contrappone ai **ricavi (RV)** dei prodotti e servizi venduti i **costi variabili del venduto (CV)**, per determinare una quantità di azienda denominata **margine di contribuzione (MC)**, espressiva della capacità dell'azienda di generare valore sufficiente per coprire i **costi fissi (CF)** della gestione operativa caratteristica.



I ricavi di vendita a break even (RV_{BEP}) rappresentano il livello di ricavi in corrispondenza dei quali il Reddito Operativo (RO) è uguale a zero, il cosiddetto punto di pareggio operativo.

In formula:

$$RV_{BEP} = CF/\beta$$

dove $\beta = (1 - CV/RV)$

Dall'analisi del break even point è inoltre possibile individuare il cosiddetto **Margine di Sicurezza (MS)** che rappresenta la contrazione percentuale dei ricavi a cui l'azienda può far fronte senza subire una perdita operativa. In formula:

$$MS = (RV - RV_{BEP})/RV_{EFF}$$

L'analisi e la comprensione di queste due grandezze aziendali, **Break Even Point (RV_{BEP})** e **Margine di Sicurezza (MS)** è particolarmente importante ma non è operativamente così semplice anche in considerazione del fatto che la costruzione del BEP presuppone alcune assunzioni (*invarianza del margine unitario di contribuzione, dei costi fissi e del mix di prodotti*) che non sono facilmente rispettabili in momenti di grande discontinuità. Per tale motivo può essere utile/opportuno ricostruire il conto economico a margine di contribuzione ipotizzando più scenari di calo di fatturato, di azione sui costi fissi e di ridefinizione del mix di produzione.

In conclusione la variabile imprevista del Coronavirus impone oggi alle imprese l'esigenza di avviare una repentina rivisitazione dei propri modelli di business, al fine di mantenere quei fattori in grado di garantire continuità e prospettive di sviluppo e di creazione di valore nel tempo.

Oggi più che mai fare impresa significa, quindi, confrontarsi quotidianamente non con il passato ma con le prospettive future ed il contesto di riferimento, delineando il più velocemente possibile le linee guida strategiche, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita. Agli imprenditori e al management, in particolare delle PMI, è, quindi, richiesto un cambio di passo culturale, nell'ambito del quale il processo di pianificazione economico-finanziaria assume un ruolo centrale per guidare consapevolmente le scelte imprenditoriali.



Kit di supporto

- Tool excel modello **Budget Cassa**: [LINK](#)
- Tool excel modello **Analisi Break Even Point**: [LINK](#)

VALUTAZIONE IMPATTO SUI CONTRATTI AZIENDALI

Il decreto "Cura Italia" ha previsto uno specifico articolo in tema dei **ritardi o inadempimenti contrattuali** derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento prevedendo l'inserimento di una **nuova disposizione** nell'ambito dell'art.3 del D.L. 6/2020 (primo Decreto del 23.02.2020 contenente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19) l'inserimento del nuovo comma 6-bis che recita *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."* La portata di tale disposizione è oggetto di dibattito tra i tecnici, si possono tuttavia fornire alcune prime indicazioni:

- ✓ Individuare eventuali contratti stipulati che espressamente prevedano **clausole di forza maggiore** legate ad epidemie o formule più ampie e generiche quali *"material adverse event"* e valutare attentamente caso per caso il da farsi;
- ✓ Nel valutare i contratti in essere porre attenzione se la controparte rientra nei settori la cui attività è stata sospesa per effetto di qualche provvedimento normativo in quanto controparte potrebbe invocare l'**eccessiva onerosità sopravvenuta** ex art. 1467 c.c. ovvero l'**impossibilità** ex art. 1256 c.c.
- ✓ **Informare formalmente i clienti** circa i possibili ritardi nell'esecuzione dei contratti legati all'emergenza in atto e **adoperarsi attivamente** per limitare il danno che il cliente potrebbe subire.

LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA PARTE DELLE CCIAA "DECLARATION OF OUTBREAK"

Unioncamere rispondendo alla richiesta di diverse imprese italiane operanti nei mercati internazionali ha messo a disposizione delle imprese che ne facciano richiesta un **documento attestante lo stato di emergenza in Italia** collegato all'epidemia COVID 19. Tale documento, **redatto in lingua inglese**, potrà essere utilizzato dalle imprese nazionali per opporre nell'ambito dei contratti internazionali l'esistenza di una causa di forza maggiore che giustificherà l'eventuale inadempimento o ritardo di fornitura. Va detto che il documento conosciuto in ambito internazionale come *"declaration of outbreak"* da solo potrebbe non essere sufficiente per evitare possibili contestazioni tuttavia rappresenta certamente un utile supporto.

MISURE DI INTERVENTO PER IL PERSONALE

- ✓ Verificare il rispetto degli adempimenti necessari per attivare forme di lavoro agile. Le attuali disposizioni consentono di attivare il lavoro agile (c.d. **smart-working**) con modalità semplificate. Per agevolare l'attività di imprese e professionisti proponiamo sotto:
 - o una bozza di comunicazione unilaterale al lavoratore di avvio dello smart-working, da inviare al lavoratore;
 - o una bozza di autodichiarazione di avviso di attivazione di smart-working per motivi emergenziali.Entrambi i modelli dovranno essere allegati alla comunicazione telematica obbligatoria, prevista sul sito del Ministero del Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking>). Detta comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis D.L. 510/1996). La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
- ✓ Attivare i **presidi di sicurezza minimi necessari per i collegamenti informatici** (connessioni VPN crittografate, firewall, utilizzo di dispositivi aziendali protetti con antivirus, utilizzo di strumenti di comunicazione certificati ecc.).
- ✓ Procedura per cassa integrazione in deroga e altre misure di sostegno speciali introdotte dal D.L. n.18/2020, "Cura Italia" quali ad esempio "Congedi parentali straordinari" o estensione "Congedi ex L.104".



Kit di supporto

- Comunicazione al lavoratore di avvio di smart working: [LINK](#)
- Autodichiarazione da allegare alla comunicazione obbligatoria: [LINK](#)
- Portale telematico per comunicazione semplificata:
<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>
- Modello policy aziendale per smart working: [LINK](#)
- Depliant informativo da esporre in azienda protocollo Covid19: [LINK](#)
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (Regione Veneto 23.03.2020): [LINK](#)
- Modello autodichiarazione 23.03.2020 compilabile: [LINK](#)
- Modello per richiesta CCIAA Vicenza "declaration of outbreak": [LINK](#)

MISURE A SOSTEGNO DELLA FINANZA AZIENDALE

D.L. 17/03/2020 n. 18 (decreto "Cura Italia") ha introdotto una serie di misure di sostegno finanziario a favore di imprese.

1) MORATORIA DECRETO CURA ITALIA

In particolare il decreto ha concesso la possibilità di **richiedere la sospensione fino al 30.09.2020:**

- ✓ delle **rate dei mutui** (il relativo piano di rimborso è dilazionato senza alcuna formalità e senza oneri aggiuntivi; la sospensione vale sia per capitale che per interessi);
- ✓ dei **canoni di leasing**;
- ✓ delle **aperture di credito a revoca** e per i **prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** (non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte di finanziamento utilizzato sia con riferimento alla parte ancora da utilizzare);
- ✓ dei **prestiti non rateali** (si concede la proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità).

Per accedere alla moratoria valgono le seguenti indicazioni operative:

1. Possono beneficiare della proroga solo le microimprese e le PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
2. Le esposizioni debitorie non devono essere classificate come “deteriorate” secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
3. Il soggetto richiedente deve dichiarare (tramite **autocertificazione**) di aver subito in via **temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
4. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare** le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”. È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI.

L’ABI ha fornito con la **Circolare ABI del 24.03.2020** alcuni importanti chiarimenti in merito alla moratoria prevista dal D.L. 18/2020 ed in particolare:

- ✓ il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30.09.20 sarà posticipato senza alcuna formalità alle medesime condizioni;
- ✓ Gli eventuali elementi accessori al contratto (contratti connessi, garanzie, assicurazioni, derivati), sono prorogati coerentemente;
- ✓ Il periodo di sospensione dei pagamenti comprende anche le rate scadenti il 30.09.2020.

2) MORATORIA ABI RAFFORZATA

In alternativa, è possibile valutare l’applicazione della **moratoria ABI** concessa nell’ambito dell’Accordo per il Credito 2019 così come integrato con addendum del 6 marzo 2020.

La **moratoria ABI** è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". La **sospensione** del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta **fino a un anno (12 mesi)**. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (**mutui**), e alle operazioni di **leasing**, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. A fronte di tale moratoria l'istituto di credito può prevedere un aumento del tasso d'interesse fino ad un massimo del 0,6%, a fronte degli eventuali maggiori costi riguardanti l'operazione.

3) FONDO GARANZIA PMI

Un ulteriore strumento utile per la rimodulazione dell'indebitamento delle PMI è il cd **Fondo di garanzia** per le PMI. Le misure rimarranno **operative per 9 mesi** dall'entrata in vigore del decreto e possono essere così riassunte:

- ✓ la garanzia è concessa anche in relazione ad operazioni di **rinegoziazione del debito** a condizione che la banca conceda **nuova finanza per almeno il 10%**;
- ✓ la **garanzia è allungata** automaticamente in caso di moratoria/sospensione del finanziamento correlati all'emergenza COVID-19 **sia su base normativa che su base volontaria**;
- ✓ l'importo massimo garantito è **umentato a 5 milioni** per singola impresa (anziché 2,5 milioni);
- ✓ viene innalzata la percentuale massima di garanzia (la percentuale di copertura è dell'80% per le garanzie dirette, del 90% per le operazioni di riassicurazione/controgaranzia) per un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (per importi compresi tra 1,5 e 5 milioni dovrebbe applicarsi la disciplina ordinaria che modula l'ammontare massimo della garanzia in funzione del rating della singola impresa);
- ✓ la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- ✓ è eliminata la commissione di mancato perfezionamento.



Kit di supporto

- **fac-simile richiesta moratoria** e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per le Micro, Piccole o Medie Imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione di tale epidemia: [LINK](#)
- **Accordo per il credito ABI 2019** [LINK](#)
- Elenco **banche aderenti moratoria ABI**: [LINK](#)
- **fac – simile richiesta moratoria ABI**: [LINK](#)
- **scheda riepilogativa del MEF** "Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c'è da sapere": [LINK](#)
- **Circolare ABI** del 24.03.2020 [LINK](#)
- **Circolare MCC** del 19.03.2020 [LINK](#)

4) SOSPENSIONE AFFITTI

Relativamente alla **locazione di immobili**, attualmente **non è prevista alcuna forma di sospensione** per le locazioni di immobili strumentali. Infatti il Decreto “Cura Italia” semplicemente introduce, a favore degli esercenti attività di impresa, un credito di imposta in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). In merito la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03.04.2020 ha precisato che **il credito di imposta spetta solo per i canoni pagati** e non riguarda gli immobili in D/8. Il credito non spetta per le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (es. farmacie o alimentari o studi professionali). Rimangono esclusi anche i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

In termini più generali da qualche settimana stiamo assistendo, da parte di chi è impossibilitato ad operare a seguito della sospensione dell’attività disposta dal DPCM 22.03.2020 o da altro provvedimento, alla **richiesta di sospensione o riduzione dei canoni di locazione per impossibilità temporanea** o più in generale per forza maggiore.

In tal senso per chi esercita attività di locazione si presentano le seguenti alternative:

- ✓ **Concordare** con i locatari la **sospensione temporanea** del pagamento dei canoni di locazione per un numero di mensilità variabile in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria e del blocco dell’attività operativa del conduttore.
- ✓ **Concordare** con i locatari la **riduzione del canone di locazione** in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria e del blocco dell’attività operativa del conduttore. Tale alternativa comporta la stipula di un accordo tra le parti sotto forma di scrittura privata di Variazione dei termini contrattuali la quale deve obbligatoriamente essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
- ✓ **Concordare** con i locatari **sia la riduzione del canone di locazione che la sospensione temporanea** dei pagamenti; tale alternativa, come precedentemente indicato, comporterà la sospensione della fatturazione per il periodo di tempo concordato ed il recupero dei canoni di locazione, ridotti sulla base dell’accordo stipulato, in un momento successivo; resta fermo l’obbligo di registrazione dell’accordo di riduzione, in modo da rendere opponibile la riduzione all’Agenzia delle Entrate e poter così dichiarare ai fini delle imposte sui redditi il minor canone pattuito.



Kit di supporto

- **fac-simile di richiesta di sospensione** canoni di locazione per impossibilità temporanea: [LINK](#)
- **fac-simile scrittura privata per concordare la riduzione del canone:** [LINK](#)

È di tutta evidenza che le misure finora introdotte dal Governo hanno l'obiettivo di tamponare l'emergenza, ma difficilmente riusciranno a colmare il deficit finanziario che si determinerà con la contrazione dei volumi di attività delle aziende. Pur nell'incertezza dell'evolversi della situazione, è estremamente importante che l'azienda provi a delinearne gli effetti attesi dall'epidemia sull'andamento gestionale, considerando in particolare il riflesso finanziario (**cash flow**) e patrimoniale (**tenuta del patrimonio**).

A tal fine risulta importante:

- ✓ Mappare i prossimi impegni di pagamento, distinguendo i fornitori strategici da quelli non strategici, valutando la fattibilità di **eventuali accordi volti al riscadenzamento o alla sospensione temporanea degli impegni**;
- ✓ Identificare eventuali asset non strategici da poter eventualmente dismettere;
- ✓ Predisporre un **piano economico-finanziario ad almeno 6 mesi** per verificare la sostenibilità delle obbligazioni in essere ipotizzando contrazione del fatturato e riduzione degli incassi (stress test);
- ✓ Valutare **aggiornamento budget 2020 con scenari peggiorativi e stress test**;
- ✓ Verificare impatto su eventuali **covenants** bancari in essere, valutando le possibili conseguenze.

ITER APPROVAZIONE E INFORMATIVA BILANCIO 2019

In tema di bilancio di esercizio, il decreto "Cura Italia" si muove su due piani:

- ✓ da un lato interviene sui **termini di approvazione dei bilanci** di tutte le società spostandoli al 30.06.2020 con l'effetto di **rinvviare al 31.07.2020 i termini per il versamento dei saldi IRES, IRAP 2019** e primo acconto 2020 per tutti i soggetti che approveranno il bilancio nel mese di giugno 2020;
- ✓ dall'altro favorisce la **partecipazione in assemblea con collegamenti da remoto** introducendo la modalità c.d. **full conference call**.

Con riferimento alla modalità di svolgimento dell'assemblea dei soci in *full conference call* alcuni importanti chiarimenti sono stati forniti da ASSONIME e sono consultabili sul sito internet dell'associazione al seguente [LINK](#)

In particolare Assonime ha chiarito che:

- ✓ *"L'avviso di convocazione diventa lo strumento principale per definire le modalità di svolgimento delle assemblee e i diritti di partecipazione dei soci; il consiglio di amministrazione è chiamato a stabilirne i contenuti, anche derogando alle diverse previsioni dello statuto."*
- ✓ anche nell'ipotesi di svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell'avviso di convocazione, il **luogo fisico di svolgimento dell'assemblea**, in applicazione dell'art. 2366 c.c.;
- ✓ in considerazione del particolare ruolo svolto dal Segretario verbalizzatore *"sarebbe auspicabile indicare quale luogo di convocazione quello in cui si trova l'ufficio del soggetto verbalizzante. Attraverso questa impostazione, quando la scelta della persona chiamata a presiedere l'assemblea spetti all'assemblea stessa, sarà possibile scegliere anche un soggetto che interviene con un collegamento attraverso mezzi di telecomunicazione."*



Kit di supporto

- **fac-simile** convocazione assemblea in full conference call: [LINK](#)
- **fac-simile** verbale approvazione bilancio assemblea totalitaria full conference call: [LINK](#)
- Per maggiori approfondimenti rinviamo al nostro documento del 20.03.2020 reperibile al seguente link <https://sistemassociati.it/i-primi-aiuti-dal-decreto-cura-italia/>

Il differimento del termine di approvazione del bilancio 2019 provoca un ulteriore **slittamento del termine di nomina degli organi di controllo per le SRL** che ne risultano obbligate a seguito dell'entrata in vigore del "Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza".

Con riferimento inoltre ai bilanci 2019 in fase di predisposizione si ritiene necessario valutare preliminarmente alcuni aspetti:

- ✓ La **Nota Integrativa** al bilancio dovrà fornire adeguata informativa circa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**;
- ✓ La **Relazione sulla Gestione** inoltre dovrà dare conto dei **principali rischi** cui la società è esposta e dell'**evoluzione prevedibile della gestione**;
- ✓ Evidentemente tale informativa da rendere nell'ambito del bilancio 2019 dovrà **essere tanto più dettagliata ed esaustiva tanto più in la viene differito il termine di approvazione del bilancio**. Sarà infatti necessario nell'ambito di tali obblighi posti in capo agli amministratori commentare adeguatamente i risultati dei primi mesi 2020 anche alla luce di eventuali revisioni di budget che si rendessero necessari;
- ✓ Ci si augura infine che possa essere limitata ad alcuni casi particolari il rischio relativo alla **perdita della continuità aziendale**. In tali casi il principio contabile OIC 29 prevede che *"un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale"*.



Kit di supporto

- **fac-simile** informativa da rendere in nota integrativa: [LINK](#)

PROROGHE DI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI FISCALI

Il decreto "Cura Italia" introduce anzitutto una proroga generalizzata:

- ✓ tutti i versamenti fiscali e contributivi scaduti il 16/03/2020 sono rinviati per tutti i contribuenti al 20/03/2020. (*termine scaduto*);
- ✓ Ulteriori proroghe sono previste in funzione delle “**dimensioni**” del contribuente e dell’attività esercitata; in particolare:
 - o per i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o **compensi inferiori a 2 milioni di Euro**: sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL e IVA;
 - o per i contribuenti che svolgono attività nei **settori maggiormente colpiti** dalla crisi (es: imprese turistico ricettive e agenzie di viaggio, attività di ristorazione e bar, attività di organizzazione fiere ed eventi, ecc.): sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra il 02 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL nonché i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo.

In entrambi i casi, i **versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020**, in unica soluzione oppure con rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.



Kit di supporto

- Per maggiori approfondimenti rinviamo al nostro documento del 20.03.2020 reperibile al seguente link <https://sistemassociati.it/i-primi-aiuti-dal-decreto-cura-italia/>

CONVOCAZIONE CDA PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

Un aspetto assolutamente rilevante è quello di poter dare adeguata dimostrazione del fatto che le scelte operate dagli amministratori siano rispettose dei corretti principi di amministrazione e ciò al fine di poter invocare a fronte di eventuali future contestazioni la cosiddetta “*Business Judgment Rule*”.

La ***Business Judgment Rule*** è una regola non scritta del nostro ordinamento, che da un lato consente agli amministratori di gestire discrezionalmente l’impresa e dall’altro determina la non responsabilità degli stessi per i risultati negativi dell’attività economica qualora le scelte da loro operate siano state adeguatamente ponderate nel rispetto di alcuni importanti principi:

- ✓ agire nel **rispetto della legge**;
- ✓ **agire** in modo **informato**;
- ✓ assumere decisioni **ragionevoli e coerenti** con gli esiti della fase di raccolta delle informazioni;
- ✓ agire in assenza di **conflitto di interessi**.

A tal proposito è di fondamentale importanza che gli amministratori diano evidenza del processo decisionale che li ha indotti ad assumere determinati comportamenti e il luogo deputato a ciò è senza dubbio il **Consiglio di Amministrazione** e il relativo verbale di seduta.

In tale ottica riteniamo **consigliabile inserire**, magari nel verbale di approvazione del bilancio 2019 da parte del CDA, ma ove questo fosse già stato fatto oppure nel caso di amministratore unico, in un apposito verbale, una **esaustiva rappresentazione e spiegazione delle decisioni assunte con riferimento all'emergenza COVID 19**.

In particolare andrebbero a nostro avviso trattati gli argomenti visti sopra nel paragrafo relativo agli **aspetti rilevanti in caso di mantenimento o riavvio dell'operatività** che qui sinteticamente si ripropongono:

- ✓ Adozione **presidi di sicurezza** sanitaria (Protocollo organizzazioni datoriali e sindacali, piani di intervento, revisione DVR, revisione modello 231/2001) ;
- ✓ Attribuzione **deleghe** in materia di sicurezza;
- ✓ **Monitoraggio rischi** alla continuità aziendale;
- ✓ Implementazione **Budget** di tesoreria e **Break Even Analysis**;
- ✓ Implementazione sistemi di **monitoraggio continuo**.

EMERGENZA COVID-19 E RIFORMA CRISI D'IMPRESA

- ✓ **Art. 2086 c.c.:** il nuovo testo, già in vigore, prevede che *"L'imprenditore, ..., ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.
- ✓ **Gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi:** le procedure di allerta e gli strumenti di composizione assistita della crisi entreranno in vigore solo dal prossimo mese di agosto 2020 e, per le imprese di ridotte dimensioni nel mese di febbraio 2021; in particolare non è ancora stato istituito l'Organismo di Composizione della Crisi di Impresa (OCRI), cioè l'organo al quale anche l'imprenditore si potrà rivolgere per la ricerca di una soluzione concordata della propria situazione di crisi.
- ✓ **Responsabilità degli amministratori:** le modifiche apportate all'art. 2086 c.c., già in vigore, impongono comunque agli amministratori di attivarsi senza indugio. Se pertanto, all'esito dell'analisi degli effetti provocati dall'epidemia COVID-19 sull'andamento gestionale e sul patrimonio aziendale, emergeranno situazioni tali da poter pregiudicare la continuità aziendale, è opportuna la convocazione degli organi societari per la condivisione delle misure di intervento più appropriate (nelle società ove l'organo gestorio non è collegiale, è opportuno che le decisioni vengano sottoposte all'approvazione dell'assemblea).
- ✓ **Gli strumenti disponibili:** in attesa che la riforma della crisi di impresa sia pienamente attuata, nella malaugurata ipotesi di pregiudizio per la continuità aziendale, l'impresa potrà far ricorso alle procedure già previste dall'ordinamento, di impatto via via più dirompente a seconda della gravità della situazione:
 - o Il piano attestato di risanamento (art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.): accordo di natura privatistica, volto ad ottenere una moratoria nei pagamenti o uno stralcio di parte dei debiti;

consente di non far emergere all'esterno la situazione di crisi dell'impresa, essendo caratterizzato dalla massima riservatezza (non richiede l'intervento del Tribunale);

- o L'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.fall.): anch'esso ha prevalente natura privatistica, ma deve obbligatoriamente essere approvato almeno dal 60% dei creditori (le obbligazioni nei confronti dei creditori non coinvolti vanno adempiute regolarmente); prevede l'intervento del Tribunale; la proposta può consistere in una moratoria nei pagamenti o nello stralcio di parte dei debiti;
- o Il concordato con continuità aziendale (art. 186-bis l.fall.): proposta di risanamento rivolta alla generalità dei creditori, con l'obiettivo di ottenere lo stralcio di parte dei debiti e di assicurare il pagamento dei creditori con i flussi derivanti dalla continuità e con il realizzo degli asset non strategici;
- o Il concordato preventivo liquidatorio (art. 160 e segg. l.fall.): venuti a mancare i presupposti per il recupero della continuità aziendale citata dall'art. 2086 c.c., è possibile proporre ai creditori la liquidazione dell'intero patrimonio aziendale, assicurando il pagamento integrale (salvo limitate eccezioni) dei debiti assistiti da titoli di prelazione e di almeno il 20% degli altri debiti; richiede l'approvazione della maggioranza dei creditori;
- o L'istanza di fallimento in proprio (art. 6 e segg. l.fall.): è l'estrema ratio; la richiesta del proprio fallimento è opportuna per evitare l'aggravamento del dissesto e preservare l'imprenditore dalle azioni di responsabilità e dalle conseguenze di natura penale che l'inerzia potrebbe comportare.

Documento aggiornato al 06 aprile 2020

www.sistemassociati.it

SEGUICI SU


Il nostro Studio fornirà nei prossimi giorni nuovi aggiornamenti sugli aspetti di maggiore interesse per le aziende con riferimento all'emergenza coronavirus.

Per poter ricevere tali aggiornamenti è necessario seguire la nostra pagina linkedin all'indirizzo:
aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>
cliccare: "seguì"